



& **Diritto Avanzato**

Rilevanza deontologica anche per condotte che non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione e anche a prescindere dalla notorietà dei fatti

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 52 dell'11 giugno 2020 (pubbl. 21.12.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	"
- Avv. Ettore ATZORI	"
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	"
- Avv. Giampaolo BRIENZA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Patrizia CORONA	"
- Avv. Donato DI CAMPLI	"
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	"
- Avv. Daniela GIRAUDO	"
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	"
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	"
- Avv. Gabriele MELOGLI	"
- Avv. Giovanna OLLA'	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Alessandro PATELLI	"
- Avv. Carolina Rita SCARANO	"
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	"

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona dell'Avvocato Generale dott. Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo presentato dall' avv. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], iscritto al

COA di Palermo, con domicilio professionale in [REDACTED] PEC [REDACTED] a mezzo del difensore nominato Avv. [REDACTED] del Foro di Palermo con studio in [REDACTED] avverso la decisione in data 18.12.2015, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni tre;

Per il ricorrente nessuno è comparso;

è presente il suo difensore avv. [REDACTED];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, o, in subordine una diminuzione della sanzione rispetto a quella irrogata.

FATTO

Nel mese di dicembre 2014 il COA di Palermo veniva a conoscenza dagli organi di informazione dell'esistenza di un procedimento penale definito in grado di appello a carico del proprio iscritto avv. [REDACTED].

All'esito della acquisizione degli atti penali ed in particolare della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in sede di giudizio abbreviato e del dispositivo reso dalla Corte di Appello di Palermo, il COA apprendeva che l'avv. [REDACTED] era imputato in concorso con [REDACTED] di plurimi reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di [REDACTED] commessi negli anni 2005 o 2006 e sino al 2008 in epoca in cui la parte offesa era minorenni nonché del reato di patrocinio infedele per aver assunto la difesa del coimputato [REDACTED] facendo pressioni sullo stesso affinché si avvallesse della facoltà di non rispondere davanti il GIP in sede di convalida del fermo.

Il GUP del Tribunale di Palermo all'esito di giudizio abbreviato riteneva l'avv. [REDACTED] responsabile di tutti i fatti contestati e lo condannava alla pena sospesa di anni due di reclusione oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile e alla pena accessoria dell'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni servizio o ufficio frequentato da

minori.

La Corte di Appello in sede di gravame riduceva la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione a seguito di assoluzione dell'imputato dal reato di infedele patrocinio.

Con delibera del 23.12.2014 il COA di Palermo sospendeva quindi in via cautelare e a tempo indeterminato l'avv. [REDACTED] dall'attività professionale e ciò per la gravità e la tipologia delle condotte addebitate allo stesso, atte a gettare discredito sulla classe forense, e per la risonanza mediatica assunta dalla vicenda.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CNF n. 2/2014 il COA di Palermo trasmetteva quindi in data 2.4.2015 gli atti al CDD di Palermo.

Con delibera del 4.9.2015 il CDD di Palermo revocava la misura cautelare e disponeva l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

"Per aver violato gli artt. 9 co. 2, 2 comma 1, 4 comma 2, 20, 21 e 22 codice deontologico forense, poiché anche al di fuori della propria attività professionale, come da proc. Pen. N° [REDACTED] RNR Procura della Repubblica di Palermo si rendeva responsabile del:

A)delitto p.p. dagli art.81 c.p.v c.p Il0 c.p, art 609 bis comma le 609 septies cp "perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con [REDACTED], mediante abuso di autorità da parte di [REDACTED], e mediante violenza e minacce, costringeva [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] a compiere o subire atti sessuali, quasi sempre rapporti completi, con il [REDACTED]; con abuso di autorità ricollegabile al rapporto di convivenza del [REDACTED] con la persona offesa (minore sino alla data del [REDACTED]) e di coniugio con la madre della persona offesa, essendo essa affidata al [REDACTED] per ragioni di cura , vigilanza, custodia e lavoro; con minacce consistite nel prospettare [REDACTED] alla persona offesa il mancato assolvimento dei suoi obblighi professionali di avvocato verso [REDACTED], suo assistito in diverse vicende legali di natura civilistica; e con violenza consistita nell'intrattenere [REDACTED] rapporti sessuali brutali con la persona offesa , provocandole anche una vaginite. Reato procedibile di ufficio in quanto connesso con quello di cui al capo successivo, per il quale si procede d'ufficio, in quanto commesso in danno di persona minore degli anni 18 (peri fatti commessi sino al [REDACTED]) nonché di persona convivente del concorrente [REDACTED], al quale quella era affidata per ragioni di cura, vigilanza, custodia e lavoro. Fatti commessi a Palermo e Isola delle Femmine, dall'anno 2005 o 2006 fino all'anno 2008."

B)per il delitto p. e p. dall'art. 380 comma I e comma Ili e 61 n.2 c.p. perché al fine di guadagnare l'impunità per i reati di cui al capo a), rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, quale avvocato nominato di fiducia in occasione del fermo di [REDACTED]

in data 17.02.09, essendo coinvolto nella commissione di reati a danno di [REDACTED] in concorso con [REDACTED], non solo ometteva di astenersi e di rinunciare all'incarico, trattando, peraltro, egli cause di natura civilistica, ma faceva pressioni sul proprio cliente affinché egli si avvallesse della facoltà di non rispondere dinanzi al G.I.P. in sede di convalida del fermo, di contro alla volontà espressa dal [REDACTED] di voler ammettere subito i fatti dinanzi al Giudice, arrecando così nocimento agli interessi del [REDACTED], intento a impostare subito la propria linea difensiva sulla ammissione dei fatti contestatigli. Con l'aggravante di avere commesso il fatto a danno di un imputato al quale veniva contestata la commissione di delitti puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni.

Fatti commessi a Palermo e Isola delle Femmine, dall'anno 2005 o 2006 fino all'anno 2008.

Nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato depositava varie memorie difensive nelle quali contestava la veridicità dei fatti di violenza a lui attribuiti dalla parte offesa e dai di lei famigliari, fatti che l'incolpato respingeva come mai avvenuti sia per impossibilità che gli stessi possano essere avvenuti, come affermato dal [REDACTED], nello studio legale per mancanza di privacy di tale luogo e comunque per indisponibilità dello stesso per ristrutturazione, sia per suo impedimento fisico essendo egli affetto da malattia invalidante che gli inibisce dal 2005 di avere rapporti sessuali.

Concludeva quindi chiedendo il proscioglimento dagli addebiti in quanto i fatti contestati non costituiscono illecito disciplinare e il proscioglimento per il capo B) essendo intervenuta sentenza passata in giudicato di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste".

Con decisione dd 8.12.2015 il CDD di Palermo riteneva di non sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, adita dall'incolpato, argomentando all'uopo in ordine all'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale e per l'inidoneità del giudizio di legittimità a modificare la ricostruzione dei fatti cristallizzati negli atti penali di indagine acquisiti a seguito della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato.

Riteneva quindi il CDD credibili le dichiarazioni della parte offesa in ordine alle violenze subite dall'avv. [REDACTED] in quanto confermate dai genitori e non poste in dubbio dalle argomentazioni difensive dell'incolpato e conseguentemente dichiarava sussistente la responsabilità deontologica dell'avv. [REDACTED] in relazione ai fatti contestati sub A) per violazione degli art. 9 comma 2, 2 comma 1, 4 comma 2, 20,21,22 CD e gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre, dichiarava invece il non luogo a provvedere in relazione al capo B) della rubrica.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 12 febbraio 2016 l'incolpato propone tempestivo ricorso innanzi questo Consiglio con atto inviato via PEC al CDD di Palermo in data 14 marzo 2016.

Con il predetto ricorso l'avv. ██████████ lamenta la mancata dichiarazione da parte del CDD dell'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare essendo decorsi oltre cinque anni dall'ultimo dei fatti contestati (anno 2008) e l'apertura del procedimento disciplinare che viene indicata in ricorso nella comunicazione dd 4.12.2014 del COA di Palermo.

Nel merito contesta l'avvenuto travisamento dei fatti da parte del CDD che, appiattito sulla decisione del COA di Palermo, ha ritenuto ininfluenti le argomentazioni della difesa con violazione quindi del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Eccepisce infine l'omessa o erronea indicazione nel capo di incolpazione delle norme violate e comunque l'eccessività della sanzione inflitta per la tenuità dei fatti comunque avvenuti al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale.

DIRITTO

Per pregiudizialità logica, va innanzitutto deliberata l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

L'eccezione non merita accoglimento.

Deve preliminarmente confermarsi l'orientamento più volte espresso dal Consiglio Nazionale Forense (CNF sentenza 27 agosto 2018, n. 96) e dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (da ultima Cass. SS.UU, sentenza del 16 giugno 2019 n. 15896) secondo cui la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e non deontologica con conseguente irretroattività delle relative norme, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative.

Giusto tale principio non è estensibile alle condotte antecedenti l'entrata in vigore della L. 247/2012 il termine di prescrizione di cui all'art. 56, comma 3 L. 247/12 seppur tale termine sia più favorevole all'incolpato laddove prescrive che *" in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 (sei anni) può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni"*.

Come peraltro argomenta anche la difesa del ricorrente, nel caso in esame si deve dare quindi dare applicazione alla disciplina previgente, compresa la norma che prevede nell'ipotesi di coincidenza dei fatti oggetto di contestazione deontologica con fatti costituenti reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale che il *dies a quo* prescrizione decorra dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e, cioè, dal passaggio in giudicato

della sentenza penale.

L'art. 44 del R.D.L. 1578/33 impone infatti la celebrazione a carico dell'avvocato ritenuto responsabile di illecito con sentenza passata in cosa giudicata, anche del procedimento disciplinare per il fatto oggetto della imputazione e la sospensione necessaria della procedura disciplinare se iniziata prima o nelle more del giudizio penale.

In applicazione della vecchia normativa risulta quindi di tutta evidenza la mera facoltà di apertura del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per l'insussistenza di problemi prescrizionali dell'azione in quanto il relativo termine inizia a decorrere per l'appunto solo all'esito della conclusione definitiva del processo penale e con l'insorgere della pretesa punitiva o con l'accertamento circa la sussistenza del fatto contestato seppur non costituente reato.

Nel caso di specie, seppur i reati contestati all'incolpato risalgano all'anno 2008, è del tutto irrilevante la circostanza che il COA di Palermo abbia o meno deliberato l'apertura del procedimento disciplinare in quanto lo stesso doveva in ogni caso e comunque essere sospeso per pregiudizialità penale con effetti sospensivi anche del termine prescrizionale.

E' invece del tutto condivisibile l'affermazione di biasimo del COA di Palermo rispetto alla mancata comunicazione da parte della Procura del procedimento penale pendente a carico dell'iscritto per l'inevitabile avvenuta spogliazione della possibilità di valutare la necessità di provvedimenti cautelari a tutela della classe forense che sono stati adottati solo a seguito delle notizie di stampa relative all'esito del giudizio d'appello.

Sino alla data di entrata in vigore del Regolamento del CNF n. 2\2014, che ha consentito la piena operatività dei Consigli Distrettuali di Disciplina, nessun termine prescrizionale risulta quindi essere decorso.

Il CDD di Palermo, non vincolato dalla pregiudizialità penale, disponeva quindi della facoltà di non attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale al fine di deliberare in via disciplinare nei confronti dell'avv. [REDACTED]. Facoltà che esercitava con notifica del capo di incolpazione in data 4.9.2015.

Nessuna prescrizione disciplinare risulta quindi maturata essendo il relativo termine sospeso sino al 31.12.2014 ed essendo intervenuta la decisione del CDD in epoca antecedente il passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel merito il ricorso non merita alcun accoglimento.

L'avvenuta produzione in udienza della sentenza n. [REDACTED] della S.C che ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'avv. [REDACTED] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende nonché le spese sostenute nel grado dalla parte civile, esonera dalla confutazione dei motivi addotti dal

ricorrente a sostegno della non commissione dei fatti a lui contestati.

Dalla perfetta coincidenza fattuale fra l'imputazione penale e l'incolpazione disciplinare discende *ex lege* l'efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale con riguardo all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso.

Rimane quindi riservata al giudice della deontologia la sola valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

Sul punto va disattesa l'eccezione del ricorrente relativa alla omessa individuazione ed indicazione da parte del CDD delle disposizioni deontologiche violate.

Il CDD di Palermo ha correttamente contestato al ricorrente la violazione dei generali doveri di dignità, probità e decoro di cui all'art. 9 dell'attuale Codice deontologico trattandosi di condotta non rientrante in una fattispecie disciplinare specificatamente prevista dalle norme del Codice deontologico (c.d. condotta atipica). Sul punto è bene riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale del CNF attinente al principio di tipizzazione solo tendenziale dell'illecito disciplinare.

"Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza". (CNF sentenza n. 41 del 12 giugno 2019, sentenza n. 20 del 23 aprile 2019, sentenza n. 224 del 28 dicembre 2018, sentenza n. 213 del 27 dicembre 2018).

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che l'oggettiva estrema gravità dei plurimi atti di violenza sessuale commessi dall'avv. ██████ nei confronti di ragazza che egli sapeva essere minorenni integri la violazione della norma deontologica contestata.

Trattasi di fattispecie che, nella sua deprecabile atipicità, si caratterizza per assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell'albo professionale. Del che, per vero incomprensibilmente, il CDD non ha saputo tener conto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2019;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 giugno 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria